

**LA RESPONSABILITÀ DEGLI ARBITRI COMPONENTI DEI  
COLLEGI PREVISTI NEGLI ACCORDI COLLETTIVI:  
RIFERIBILITÀ DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA?**

*di Ruggero Stincardini\* e Maila Rocchi\*\**

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Brevi cenni sul vincolo di giustizia – 2. Brevi cenni sull'arbitrato irrituale – 3. Il lodo *Ternana/FIGC* del 17 ottobre 2008 – 4. La critica al lodo *Ternana/FIGC* – 4.1 La controversia tra le parti del rapporto di lavoro sportivo e l'assoggettabilità al vincolo di giustizia del lodo che la definisce – 4.2 La controversia tra le parti dell'arbitrato e gli arbitri e l'assoggettabilità alla clausola compromissoria – 5. La responsabilità degli arbitri irrituali: applicabilità dell'art. 813 c.p.c.? – Bibliografia

*Introduzione*

L'esame critico del lodo pronunciato il 15 settembre 2008 dal Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito, CCAS) nella controversia tra la Ternana Calcio Spa e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC) esige un excursus prodromico sul vincolo di giustizia e sull'istituto dell'arbitrato irrituale al fine di collegare e contestualizzare le considerazioni che seguiranno.

La platea dei destinatari è già particolarmente attenta alla specifica materia che qui ci occupa e questo ci consente di trattare con estrema sommarietà gli istituti e i due temi giuridici che introducono l'argomento in questione.

---

\* Avvocato del Foro di Perugia; Professore a contratto del modulo di *Diritto Sportivo* (dell'insegnamento ufficiale di *Elementi di Diritto*), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; Responsabile Affari Legali della Lega Nazionale Professionisti in Milano; Componente del *European Social Dialogue in the Professional Football Sector*; Membro del TAS-CAS di Losanna.

\*\* Avvocato del Foro di Perugia.

## 1. Brevi cenni sul vincolo di giustizia

L'ordinamento sportivo nazionale ha, in forza della teoria della pluralità degli ordinamenti,<sup>1</sup> i caratteri della giuridicità e dell'autonomia propri dell'ordinamento statale. L'autonomia è il carattere che fonda i poteri dell'ordinamento settoriale di sua auto-organizzazione, di sua auto-normazione e di autodichia.

Lo *status* di soggetto dell'ordinamento settoriale sportivo può essere conseguito solo ed esclusivamente attraverso l'istituto del tesseramento, ovvero l'atto con il quale una persona chiede di associarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale (di seguito, la FSN o, al plurale, le FSN).

Il tesseramento (ovvero l'affiliazione per le persone giuridiche) è la *condicio iuris* indispensabile per l'accesso all'ordinamento sportivo e costituisce un vero e proprio onere a carico dell'istante. Onere che, al di là della sua natura,<sup>2</sup> si concretizza in una manifestazione chiara e consapevole della volontà di accettare, con l'associazione, il complesso delle regole e dei principi che la FSN si è data.

Tra queste regole, quella del c.d. vincolo di giustizia assume il ruolo di vero e proprio gendarme dell'autonomia dell'ordinamento settoriale.

Il vincolo di giustizia, ovvero la preclusione per i tesserati/affiliati di adire – pena la sanzione disciplinare – gli organi della giustizia statale per dirimere le controversie insorte in ambito sportivo, risponde all'esigenza dell'ordinamento settoriale di affermare la propria supremazia sull'ordinamento statale, si fonda sul concetto di specificità dello sport<sup>3</sup> e si attua nella c.d. clausola compromissoria.

Attenta dottrina<sup>4</sup> individua due ambiti, sovrapponibili ma distinti, di

<sup>1</sup> Teoria risalente a S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa, 1918, che trova conferma nella Costituzione che colloca, accanto allo Stato, una pluralità di ordinamenti ad esso legati da un rapporto di "derivazione" oggettiva (perseguimento di interessi pubblici o comunque di rilevanza collettiva) e soggettivi (i soggetti dell'ordinamento derivato, prima di essere centro d'imputazione di diritti e doveri eminentemente settoriali, sono cittadini dello Stato).

<sup>2</sup> Due tesi dividono la dottrina. Quella pubblicistica – sostenuta anche dalla giurisprudenza dominante della Cass. civ., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, citata in V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1995, 125 – la quale, ritenendo che le norme che regolano il tesseramento sono connesse alle funzioni pubblicistiche delle FSN, attribuiscono al tesseramento la natura di provvedimento amministrativo che dà luogo ad un interesse legittimo, e non già ad un diritto soggettivo, all'ingresso nel sistema sportivo-federale. La tesi *privatistica* considera, invece, il tesseramento quale atto con il quale – nell'esercizio della libera autonomia negoziale – un soggetto entra in un contratto associativo aperto; sul punto: P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 54.

<sup>3</sup> La specificità dello sport è affermata con riferimento alla sua funzione sociale ed educativa delle masse, nonché all'esigenza di garantire decisioni rapide ed efficaci per la regolarità delle competizioni.

<sup>4</sup> R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, n.1,1996, 706, dove si afferma «Vincolo di giustizia e clausola compromissoria muovono su piani distinti e tra loro non confrontabili, sovrapponibili, ma non interamente: infatti, la clausola compromissoria può "coprire" sia materie interessate dal vincolo di giustizia sia controversie relative a materie ad esso sottratte. Nel primo caso la clausola compromissoria rappresenta uno strumento di individuazione di una forma attraverso la quale la giustizia federale si esercita; nel secondo caso costituisce un mezzo di deferimento ad arbitrato di specifiche controversie,

operatività della clausola compromissoria: il primo che obbliga l'associato ad accettare le decisioni degli organi di giustizia federale ed il secondo che obbliga l'associato a deferire in arbitrato determinate controversie.

Il primo ambito è un obbligo connesso al vincolo di giustizia ed è lo strumento attraverso il quale si esercita l'autodichia interna; il secondo è lo strumento attraverso il quale specifiche controversie vengono sottratte alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (di seguito, AGO) e al contempo si realizza la più ampia autonomia dell'ordinamento settoriale. Invero, il più recente intervento legislativo<sup>5</sup> ha fortemente ridotto l'ambito di esclusività della giustizia sportiva allocando nella sfera dell'indifferente giuridico-statale solo le c.d. questioni tecniche<sup>6</sup> e quelle disciplinari<sup>7</sup> e riservando al giudice statale il sindacato sulle questioni

---

*integrando la competenza degli organi di giustizia sportiva e sottraendo alla cognizione dei giudici ordinari l'area da essa delimitata (...) È dato cogliere una significativa differenziazione tra vincolo e clausola: mentre con il primo l'associato si sottomette (...) all'attività giustiziale della Federazione, con il secondo affida ad una giustizia domestica realizzata nelle forme dell'arbitrato i dissensi con altri soggetti, anch'essi aderenti alla Federazione, insorti conseguentemente alla pratica sportiva. Conclusivamente, è lecito individuare negli Statuti e nei Regolamenti delle federazioni sportive nazionali un generale divieto, vincolo di giustizia, per tesserati ed affiliati di far ricorso alla giurisdizione statale, ed esistono altresì clausole compromissorie che obbligano gli stessi soggetti a rimettere ad un giudizio arbitrale le controversie non devolute agli organi federali».*

<sup>5</sup> L'art. 3, co. 1 della legge n. 280 del 17 Ottobre 2003, pubblicata in Gazz. Uff. n. 243 del 18 Ottobre 2003 (di seguito, legge 280/2003), che ha convertito il Decreto legge n. 220, del 19 agosto 2003 – noto come «salva-calcio» per aver posto fine alla saga giudiziaria dell'estate 2003 conseguente al «caso Catania» – afferma che: «esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, co. 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. (co. 2) La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. (co.3) Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge. (co.4) Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'art. 31, co. 11, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà».

<sup>6</sup> Sono questioni tecniche quelle attinenti allo svolgimento della pratica sportiva, ovvero le c.d. «regole del giuoco».

<sup>7</sup> Sono questioni disciplinari quelle attinenti i provvedimenti di carattere sanzionatorio per condotte lesive di normative federali. Va segnalato al riguardo che la giurisprudenza amministrativa dominante – *ex multis*: TAR Lazio, sez. III-ter, ordinanza del 21 aprile 2005, n. 2244; TAR Lazio,

amministrative<sup>8</sup> e su quelle economiche.<sup>9</sup>

Nella FIGC il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria sono previsti nell'art. 30 (già art. 27) dello statuto federale<sup>10</sup> così come novellato più volte tra il 2003 ed il 2007 al fine di adeguarlo alla sopravvenuta legge 280/2003 ed alla giurisprudenza più recente che abbiamo sopra richiamato.

---

sez. III-ter, sentenza 14 dicembre 2005, n. 13613; TAR Lazio, sez. III-ter, sentenza 8 giugno 2007, disponibili su [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it) (ottobre 2008) – ritiene perfettamente rilevanti per l'ordinamento generale, e quindi sindacabili avanti il TAR Lazio, le sanzioni disciplinari sportive in tutti quei casi in cui siano – astrattamente e/o concretamente – idonee a penetrare l'area patrimoniale del soggetto tesserato, ledendo diritti costituzionalmente riconosciuti quali il diritto al lavoro o il diritto di iniziativa economica. Giurisprudenza che, peraltro è in linea con le garanzie costituzionali di cui agli artt. 1, 4 e 41 della Carta fondamentale. Lo stesso principio ha anche ispirato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave/UCI*, *Raccolta* 1974, 1405; sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà/Mantero*, *Raccolta* 1976, 1333 e la più famosa sentenza del 18 luglio 2006, *Meca Medina*, C-519/04, I-6991. Per una maggiore e più approfondita analisi dei rapporti ordinamento comunitario-sistema sportivo si veda M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea; alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di buon senso*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. II, n. 2, 2006.

<sup>8</sup> Sono questioni amministrative quelle attinenti, ad esempio, alla regolarità delle competizioni, ed alle iscrizioni ai campionati, per le quali la legge 280/2003 fissa la giurisdizione esclusiva del TAR/Lazio esaudita la c.d. *pregiudiziale sportiva* (esaurimento del percorso di giustizia sportiva, federale ed olimpica) che costituisce una vera e propria condizione di ammissibilità del ricorso amministrativo.

<sup>9</sup> Rientrano fra le questioni economiche quelle a carattere eminentemente pecuniario tra società ed associazioni sportive e atleti che la legge per le quali la legge 280/2003, art. 3, co. 1, fissa la giurisdizione del giudice ordinario ma facendo salve le clausole compromissorie previste da CONI e/o dalle FSN, e quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 9 – pubblicata in *Gazz. Uff.* del 27 marzo 1981, n. 86 (di seguito, l. n. 91/1981) – ad esempio, per la FIGC: la Commissione Vertenze Economiche ed i Collegi Arbitrali previsti negli Accordi Colettivi.

<sup>10</sup> Art. 30, co. 1, Statuto FIGC, disponibile sul sito [www.figc.it](http://www.figc.it) (visitato il 18 dicembre 2008), secondo cui «*I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.* (co. 2). *I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.* (co. 3). *Le controversie tra i soggetti di cui al co. 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell'ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell'organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla*

In breve, e per quanto qui ci interessa, la federazione calcistica: (i) allarga oltre i «tesserati» il campo dei soggetti sottoposti al vincolo di giustizia spingendosi a ricomprendervi tutti coloro che «svolgono attività ... comunque rilevanti per l'ordinamento federale»; (ii) specifica che il vincolo di giustizia discende dal vincolo associativo (per i tesserati/affiliati) ovvero dall'appartenenza all'ordinamento settoriale (per i non tesserati/affiliati); (iii) specifica altresì che si attua nell'accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti federali o «comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale»; (iv) ricomprende tra gli atti sottoposti al vincolo quelli attinenti le controversie «tecniche», quelle «disciplinari», e quelle «economiche» (note 6 e 7); (v) estende la «pregiudiziale sportiva» all'arbitrato della Camera istituita presso il CONI per tutte le controversie per le quali sono esaurite – o non sono previste – le istanze federali; (vi) esclude dall'obbligo dell'arbitrato CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi; (vii) fa salve le azioni dinanzi all'AGO per la nullità dei predetti lodi arbitrali; (viii) concorrendo gravi ragioni di opportunità, prevede che il Consiglio Federale possa – in deroga al vincolo di giustizia – autorizzare il ricorso all'AGO; (ix) prevede sanzioni disciplinari per ogni elusione.<sup>11</sup>

Concludiamo l'exkursus rammentando che il procedimento arbitrale in seno al quale è insorta la controversia decisa con il lodo in oggetto, è previsto all'art. 4,

---

*Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo. (co. 4) Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente art., ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. (co. 5) In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento».*

<sup>11</sup> Art. 15, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, secondo cui «(co. 1) I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, co. 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. (co. 2) Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: – per le società di serie A da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00; – per le società di serie B da Euro 15.000,00 ad Euro 50.000,00; (...). (co. 3) Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio».

co. 5 della legge 91/1981<sup>12</sup> e, per l'effetto inserito nell'Accordo Collettivo della LegaPro (già LPSC/Lega Professionisti Serie C). Tale arbitrato è necessariamente irrituale per due motivi.

Il primo, riferito al fatto che – come noto – l'arbitrato rituale può essere regolato esclusivamente dalle norme di diritto ordinarie, mentre le norme collettive<sup>13</sup> non operano alcun richiamo alle prescrizioni del Codice di Procedura Civile in tema di Arbitrato rituale, ma semplicemente rinviano alla procedura dettagliata nell'ivi allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale che, pure, non presta alcun riferimento alle norme ordinarie così manifestando l'evidente deroga alle medesime.

Il secondo, perché l'arbitrato irrituale è l'unica tipologia prevista dalla disciplina giuslavoristica<sup>14</sup> che consente di derogare alla competenza esclusiva del giudice del lavoro.

La natura irrituale è stata confermata anche dalla giurisprudenza di merito (quale l'ordinanza 7 luglio 1999 del Tribunale di Catania), che si è pronunciata in tal senso proprio con riferimento ad un lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo AIC (Associazione Italiana Calciatori) – Lega di

---

<sup>12</sup> Legge 91/1981, art. 4 (co. 1) «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. (co. 2) La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. (co. 3) Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. (...) (co. 5) Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. (...) (co. 7) Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 del codice civile».

<sup>13</sup> Accordo Collettivo LegaPRO/AIC, disponibile sul sito [www.assocalciatori.it](http://www.assocalciatori.it) (visitato il 18 dicembre 2008) (art. 25) *La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall'AIC., secondo le disposizioni delle Carte Federali. Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco depositato presso la FIGC., preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.* (art. 26) *Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo, sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo.* (art. 29) *Le norme statutarie e regolamentari della FIGC. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal contratto tipo che ne fa parte integrante.*

<sup>14</sup> Art. 412-ter cpc. «Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi. (co. 1) *Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite*

Serie C.<sup>15</sup>

## 2. *Brevi cenni sull'arbitrato irrituale*

In chiusura del paragrafo che precede abbiamo identificato il lodo in esame come irrituale. L'arbitrato irrituale (o «libero») ha la forma, la sostanza e gli effetti di un patto contrattuale (art. 1372 c.c.) e la decisione degli arbitri costituisce un obbligo di natura contrattuale che potrà essere eseguito nelle forme ordinarie dell'ingiunzione, o con altra specifica azione giudiziaria ordinaria.

Dalla natura negoziale discende che l'arbitro irrituale agisce quale mandatario delle parti in controversia le quali conferendogli l'incarico fiduciario di raggiungere un accordo transattivo della lite (art. 1965 c.c.), ovvero un negozio di accertamento dei reciproci diritti, si impegnano a considerare la decisione dell'arbitro come propria volontà contrattuale, obbligatoria e vincolante. Per questo

---

*l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. (co. 2) I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. (co. 3) Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'art. 429, co. 3, c.p.c. (co. 4) Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli artt. 91, primo comma, e 92 c.p.c.».*

<sup>15</sup> Sulla natura irrituale dell'arbitrato oggetto della presente indagine si confronti, altresì, Cass. civ., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919 secondo cui «L'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) – il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale – integra una clausola compromissoria per arbitro irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma secondo, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonchè i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale nelle materie ad essa riservate»; si veda anche Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006.

il lodo libero non è impugnabile per iniquità, ma solo per i tipici vizi contrattuali quali l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità degli arbitri, l'incapacità delle parti.

Con la riforma del 2006 è stato introdotto nel codice di procedura civile l'art. 813-ter<sup>16</sup> che disciplina la responsabilità degli arbitri nell'esercizio della loro funzione.

### 3. *Il lodo Ternana/FIGC del 17 ottobre 2008*

Il lodo in oggetto origina dal diniego opposto dalla FIGC alla richiesta della società sportiva Ternana Calcio Spa di potere agire, in deroga alla clausola compromissoria federale, dinanzi all'AGO contro gli arbitri del Collegio di cui all'accordo collettivo tra l'AIC e la Lega della Serie C, per escutere la loro responsabilità ai sensi dell'art. 813-ter c.p.c.

La società umbra assumeva infatti di aver patito danni patrimoniali conseguenti alla nullità di un lodo pronunciato da quel Collegio in una controversia che la contrapponeva ad un calciatore suo tesserato.

Il diniego della FIGC fu motivato, parafrasando la norma federale, dall'assenza delle gravi ragioni di opportunità richieste dall'art. 30, co. 4, dello statuto FIGC per la concessione dell'autorizzazione in deroga.

Il Collegio Arbitrale costituito ai sensi del regolamento della CCAS – denominata Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, a partire dal mese di Gennaio 2008 – ha ritenuto non ricorrenti nella fattispecie deliberata gli elementi costitutivi del vincolo di giustizia in quanto i componenti del collegio arbitrale ai quali la società Ternana addebita la responsabilità ex art. 813-ter c.p.c. non sono soggettivamente inquadrabili nelle fattispecie previste dall'art. 30 dello Statuto federale e, quindi, esclusi dal novero degli appartenenti all'ordinamento settoriale sportivo.

Ciò in ragione del fatto – afferma il Collegio CCAS – che «*i collegi arbitrali (incluso quello de quo) vengono (...) costituiti giusta le ulteriori previsioni dell'Accordo collettivo tra le associazioni rappresentative delle parti (ai sensi*

---

<sup>16</sup> Art. 813-ter c.p.c. (co. 1) «*Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che: 1) con dolo o colpa grave ha omissso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo; 2) con dolo o colpa grave ha omissso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli artt. 820 o 826. (co. 2) Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117. (co. 3) L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1). (co. 4) Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta. (co. 5) Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile. (co. 6) Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione. (co. 7) Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio».*



degli artt. 806, co. 2, e già 808, co. 2 c.p.c.), senza che la precaria investitura di singoli arbitri per l'una o l'altra controversia tra Società e Calciatore possa di volta in volta determinare in capo agli stessi arbitri una stabile "appartenenza all'ordinamento settoriale" ovvero la "costituzione di un rapporto associativo", elementi altrimenti necessari per l'immedesimazione organica o l'esercizio [foss'anche soltanto] delegato di funzioni "rilevanti per l'ordinamento federale" in via immediata».

Il Collegio CCAS ha, pertanto, conclusivamente dichiarato l'inefficacia del diniego federale verso la società sportiva Ternana per difetto assoluto di attribuzione in capo alla federazione, e per l'effetto affermato sostanzialmente che l'azione ex art. 813-ter c.p.c. dinanzi all'AGO è liberamente esercitabile dai tesserati/affiliati alla federazione.

Il lodo Ternana/FIGC ha già stimolato in dottrina<sup>17</sup> una prima reazione critica: muovendo – da una parte – da una pronuncia della Corte Federale della FIGC<sup>18</sup> che censurava come violazione della clausola compromissoria l'impugnazione dinanzi all'AGO dei lodi arbitrali ex accordi collettivi, e – da altra parte – dalla ritenuta necessità di dare la massima tutela interna al sistema arbitrale collettivo (arbitri compresi, e incluso l'accertamento della loro responsabilità per danni), contesta apertamente l'esclusione di quei collegi arbitrali dal novero dei soggetti indicati dall'art. 30 dello statuto FIGC.

L'autore di detta critica ritiene che l'elenco, di cui all'art. 30 dello statuto, dei soggetti sottoposti alla clausola compromissoria, abbia carattere generico, e che invece sia dirimente la scriminante del carattere dell'attività svolta dal singolo organo: se è un'attività che si fonda sul sistema normativo sportivo, il relativo organo competente è assoggettato alla clausola compromissoria.

L'Autore conclude rilevando che nel caso di specie l'ordinamento federale riconosce pieno effetto alle decisioni dei collegi di cui agli accordi collettivi e ne garantisce l'esecutività,<sup>19</sup> e che per questo gli arbitri che li compongono sono inevitabilmente destinatari del vincolo di giustizia.

---

<sup>17</sup> G. PELOSI, *La (non?) assoggettabilità dei componenti dei Collegi Arbitrali al vincolo di giustizia ex art. 30 dello Statuto della FIGC*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it) (visitato il 22 dicembre 2008).

<sup>18</sup> Corte Federale FIGC, CU/16-CF del 16 aprile 2004, comunicato disponibile sul sito [www.figc.it](http://www.figc.it) (visitato il 22 dicembre 2008).

<sup>19</sup> Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, art. 52, Competenze Collegi arbitrali, (co. 1). La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate. (co. 2) Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate. (co. 3) Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

#### 4. La critica al Lodo Ternana/FIGC

L'analisi critica del lodo Ternana/FIGC deve muovere dalla distinzione (sopra richiamata al paragrafo 1 ed alla nota 4) tra il vincolo di giustizia (ex art. 30, co. 2, dello statuto FIGC), che impone l'accettazione delle decisioni degli organi federali, e la clausola compromissoria (*ibidem*, co. 2) che, invece, sottrae specifiche controversie alla cognizione del giudice statale.

Nel caso di specie vanno distinte e – nettamente – separate le questioni che attengono al vincolo di giustizia propriamente detto e, quindi, l'obbligo delle parti di accettare senza riserve il lodo arbitrale che definisce la loro lite afferente al rapporto di lavoro, dalle questioni che ineriscono alla controversia – necessariamente successiva – che contrappone gli arbitri (o uno di essi) ad una o entrambi le parti dell'arbitrato. Tale controversia riguarda, in particolare, il rapporto di mandato che fonda il potere degli arbitri irrituali di definire negoziabilmente la controversia insorta tra i mandanti.

##### 4.1 La controversia tra le parti del rapporto di lavoro sportivo, e l'assoggettabilità al vincolo di giustizia del lodo che la definisce

Tenere ben presente la suddetta distinzione è fondamentale per evitare, nella pratica applicativa, quelle confusioni e quelle sovrapposizioni non conformi agli specifici effetti dei due istituti, che hanno costretto alcuna, incerta, giurisprudenza sportiva,<sup>20</sup> a rifugiarsi nell'affermazione che la collocazione sistematica dei collegi arbitrali collettivi nel novero degli organi della giustizia sportiva costituisce una *vexata quaestio*, ovvero una questione che è ben lungi dall'aver ricevuto, o dal poter ricevere, una soluzione.

A nostro sommo parere, seguendo le “linee guida” tracciate nei primi due paragrafi di questo commento, la *vexata quaestio* può trovare un'agevole soluzione.

Il procedimento arbitrale tra il calciatore e la società sportiva non ha fondamento nella clausola compromissoria di cui all'art. 30, co. 3, dello statuto FIGC, ma in quella prevista nell'accordo collettivo che è stato sottoscritto dalle rispettive rappresentanze sindacali e di categoria ai sensi di quanto previsto in via generale all'art. 412-ter, co. 2 c.p.c. (nota 14), e – in via speciale per il rapporto di lavoro sportivo – all'art. 4, co. 5, legge 91/1981 (nota 12).

Pur tuttavia, riteniamo che il lodo pronunciato nella sede arbitrale collettiva è un atto assoggettato al vincolo di giustizia previsto dall'ordinamento federale ai commi 1 e 2 dell'art. 30 (nota 10), per le considerazioni che seguono.

Sul piano soggettivo, le parti in lite sono necessariamente un atleta tesserato ed una società sportiva affiliata, ovvero i due principali soggetti espressamente elencati all'art. 30, co. 1 dello statuto FIGC.

<sup>20</sup> Corte Federale FIGC, CU/16-CF del 16 aprile 2004, cit.

Sul piano oggettivo, il collegio arbitrale non è certamente un «organo federale» in senso tecnico, ma nulla può escludere che sia un «soggetto delegato» in una materia comunque riconducibile allo svolgimento dell'attività federale e, quindi, ai sensi e per gli effetti della norma in esame, assolutamente assimilabile all'«organo» in senso tecnico. La conclusione è inevitabile se solo si rifletta sulle seguenti ulteriori circostanze.

La prima considerazione, obbiettiva e di sistema, è relativa al fatto che è la legge 91/1981 che, all'art. 2 riserva il professionismo sportivo esclusivamente ai soggetti così qualificati dalle FSN, e che (art. 4) pone le stesse FSN al centro della contrattazione collettiva quali garanti *super-partes* delle associazioni rappresentative firmatarie.

La seconda considerazione, che si ricollega alla natura irrituale del procedimento arbitrale, è relativa al fatto che il lodo è un atto negoziale pronunciato dagli arbitri quali mandatari delegati delle parti in controversia: l'atleta tesserato e la società affiliata tra i quali intercorre – o è intercorso – il rapporto di lavoro sportivo.

Nell'accordo collettivo vigente tra la LNP (l'altra Lega della FIGC che associa i club di serie A e B) e l'AIC l'obbligo ad accettare senza riserve i lodi è espressamente previsto.<sup>21</sup>

#### 4.2 *La controversia tra le parti dell'arbitrato e gli arbitri e l'assoggettabilità alla clausola compromissoria*

Replicando alla recente dottrina sul lodo Ternana/FIGC, va però chiaramente precisato che il vincolo di giustizia che grava sul lodo che ha definito la controversia di lavoro sportivo non può estendersi fino ad obbligare le parti mandanti a rinunciare alla loro tutela avverso i casi in cui l'ordinamento rileva la responsabilità degli arbitri. Ogni diversa argomentazione comporterebbe un'inaccettabile garanzia per l'operato degli arbitri che, come tutti i soggetti di tutti gli ordinamenti, sono tenuti al rispetto del principio del *neminem ledere*.

Esclusa, dunque, l'operatività dell'art. 30 dello statuto federale sul fronte del vincolo di giustizia propriamente detto, va esaminato se detta controversia sia, invece, assoggettata o meno alla clausola compromissoria di cui all'art. 30, co.3,

---

<sup>21</sup> Accordo Collettivo LNP/AIC, art. 21 (co. 1) «In conformità a quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale. (co. 2) Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano – in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA».

della citata norma statutaria.

Rammentiamo che, così come per il vincolo di giustizia, anche per la clausola compromissoria l'individuazione dei soggetti che ad essa sono sottomessi è operata con rinvio all'art. 30, co. 1 (nota 10).

L'azione di responsabilità verso gli arbitri è inevitabilmente promossa da un soggetto rilevante per l'ordinamento federale: atleta o società sportiva i quali, con il tesseramento, hanno espressamente accettato e sottoscritto il patto associativo anche nella parte in cui prevede il compromesso per la pregiudiziale sportiva.

Per le ragioni già espresse in tema di vincolo di giustizia, anche i collegi *de quibus* e gli arbitri che li compongono sono soggetti rilevanti per l'ordinamento federale. Di più: gli arbitri sono scelti dalle parti in lite tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall'AIC, secondo le disposizioni delle Carte Federali ed assumono la loro funzione consapevoli che dovranno operare e decidere nell'ambito delle norme federali e delle funzioni che esse attribuiscono loro.<sup>22</sup>

Potrebbe così sostenersi che l'accettazione dell'arbitro ad essere inserito negli appositi elenchi costituisce accettazione implicita di tutte le norme federali e – quindi – anche della clausola compromissoria che lo porrebbe come soggetto legittimato passivamente ad essere convenuto dinanzi agli organi sportivi per le sue responsabilità. In tal modo, anche la lite dei tesserati/affiliati contro i loro arbitri sarebbe soggetta alla clausola compromissoria federale e, per l'effetto, le parti attrici sarebbero obbligate ad esercitare l'azione secondo quanto previsto dall'art. 30, co. 3, dello statuto della FIGC.

La mancanza nell'ordinamento di un organo deputato alla risoluzione di tali specifiche controversie non è rilevante considerato che la norma federale colma la lacuna prevedendo una competenza residuale generale della CCAS.

Ma nella delicata materia della devoluzione in arbitri di una lite non è sufficiente un'accettazione implicita della competenza di un organo diverso dal

---

<sup>22</sup> Accordo Collettivo tra la Lega di serie C e l'AIC (art. 25) «*La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall'AIC, secondo le disposizioni delle Carte Federali. Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco depositato presso la FIGC, preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.*

(art. 26) *Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo, sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo.*

(Regolamento, art. 7) *Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari; documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo. Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali. Qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazione di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinari, per le sanzioni del caso, le Società ed i tesserati che ne appaiono responsabili».*

giudice ordinario, ma è necessario che la rinuncia ad adire quest'ultimo risulti da un atto scritto. In tal senso anche gli artt. 807 e 808-ter c.p.c. così come recentemente novellati.

Né l'ordinamento federale, né gli accordi collettivi, prevedono per i componenti dei collegi arbitrali la previa sottoscrizione di una clausola compromissoria che li obblighi a devolvere le controversie in rubrica ad organi dell'ordinamento sportivo.

In conclusione: pur ritenendosi, al contrario di quanto affermato dalla CCAS, che i Collegi arbitrali, e singolarmente gli arbitri che li compongono, hanno una stabile appartenenza all'ordinamento settoriale, dobbiamo – però – escludere che – in difetto di un vincolo formale, quali sono esclusivamente il tesseramento/affiliazione e/o la sottoscrizione della clausola compromissoria<sup>23</sup> – gli arbitri *de quibus* abbiano una valida legittimazione ad essere convenuti dinanzi agli organi sportivi da parte dei tesserati/affiliati che reclamano la loro responsabilità per danni.

Tale difetto di legittimazione degli arbitri ad essere convenuti nell'ambito della giurisdizione sportiva, esonera i tesserati/affiliati che escutono la loro responsabilità dai vincoli associativi posti dall'art. 30 dello statuto federale, con pieno loro diritto di adire il giudice ordinario, ovvero l'unica sede dinanzi alla quale è possibile rivolgere la *vocatio in ius* degli arbitri, senza che il diritto a tale azione possa essere sottoposto alla previa autorizzazione in deroga prevista dall'ordinamento federale.

Laddove, a tutto voler concedere all'autonomia dell'ordinamento settoriale, si volesse ritenere (a nostro avviso a ragione) che la qualificazione soggettiva degli attori sia condizione sufficiente perché questi, volendo agire innanzi all'AGO, debbano necessariamente e sempre richiedere la deroga di cui all'art. 30 dello statuto federale, non può non rilevarsi che il prospettato – e ad oggi non rimosso – difetto degli arbitri ad essere convenuti nelle sedi sportive integrerebbe quella «grave ragione di opportunità» che, ai sensi del co. 4 della citata norma statutaria, deve determinare comunque, ed inevitabilmente, la federazione a concedere al tesserato/affiliato la deroga al vincolo di giustizia per procedere innanzi all'AGO.

##### 5. *La responsabilità degli arbitri irrituali: applicabilità dell'art. 813 c.p.c.?*

L'occasione di critica del lodo Ternana/FIGC, ci stimola una riflessione circa la natura della responsabilità degli arbitri liberi (irrituali), e l'applicabilità a questi della disciplina dell'art. 813/ter del codice di procedura civile (nota 14).

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, III, lett. b) della Legge (delega) del 14 maggio 2005 n. 80,<sup>24</sup> la riforma del 2006 ha introdotto nel codice di procedura

<sup>23</sup> Come avviene ad esempio per i delegati delle società nelle assemblee delle Leghe che non hanno lo status di tesserati o che non siano stati inseriti nel censimento annuale della società.

<sup>24</sup> Art. 1, III, lett. b), legge n. 80 del 14 maggio 2005, pubblicata in *Gazz. Uff.* n. 111, del 14 maggio 2005, «che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di

civile l'art. 808-ter<sup>25</sup> che prevede e disciplina l'arbitrato irrituale.

Alla riforma è immediatamente seguito un dibattito dottrinario sull'applicabilità delle norme procedurali previste in tema di responsabilità degli arbitri (appunto il citato art. 813-ter c.p.c.) anche all'ipotesi di arbitrato irrituale.

Il campo degli interventi è diviso.

I sostenitori dell'applicabilità dell'art. 813-ter c.p.c. *tout court* anche ai procedimenti arbitrali irrituali, muovono proprio dalle indicazioni contenute nella legge delega che pone tra gli obiettivi della riforma la predisposizione di «una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri anche tipizzando le relative fattispecie». <sup>26</sup> Tale conclusione interpretativa, sempre secondo i primi commentatori della riforma, risulterebbe confermata nondimeno considerando il *favor* del quale sembrano godere gli arbitri rituali, cui possono essere addebitate, peraltro con limitazioni del *quantum* risarcibile, solo le ipotesi di responsabilità tassativamente individuate.

I sostenitori della tesi avversa rilevano invece che il regime di responsabilità degli arbitri-mandatari è rimasto immutato rispetto ai rilievi svolti ante riforma, e che pertanto non trovano applicazione in tema di arbitrato irrituale le disposizioni di cui all'art. 813-ter c.p.c., con la conseguenza che il regime di responsabilità per gli arbitri irrituali sarebbe, inevitabilmente, quello ordinario da vagliarsi, considerata la natura sostanziale dell'arbitrato,<sup>27</sup> sulla scorta della clausola generale di inadempimento di cui all'art. 1218 c.c.

---

*patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare».*

<sup>25</sup> Art. 808-ter c.p.c., (co. 1) *Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.* (co. 2) *Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'art. 825.*

<sup>26</sup> F. AULETTA, *Arbitri e responsabilità civile*, in *Riv. Arb.*, 2005, 745, nonché M. A. ZUMPARO, *Art. 813 ter c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2007, II, 1226.

<sup>27</sup> M. CURTI, *L'arbitrato: le novità della riforma*, *D.lgs. 2 febbraio 2006*, n. 40, IPSOA, 2006. Sul punto, in tema di limiti alla responsabilità degli arbitri, si veda Cass., 3 gennaio 2001, n. 58, in *Foro It.*, I, 2001, la quale afferma che «*Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendosi ammettere che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722 n. 1, c.c., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso conferire in modo univoco*

La natura sostanziale dell'istituto e dunque la fonte stessa dell'arbitrato (sia essa clausola compromissoria o compromesso) incidono sia sulle modalità ed i criteri di nomina degli arbitri c.d. irrituali sia sul contenuto delle obbligazioni intercorrenti tra questi e le parti. L'ampiezza delle norme che disciplinano il rapporto obbligatorio tra arbitri c.d. irrituali e parti, la atipicità di tale contratto che sicuramente partecipa del contratto di mandato, diversificandosene per l'oggetto (non il compiere un atto, ma il compiere un'attività volta a risolvere una controversia, mediante un contratto) espongono quindi gli arbitri irrituali ad un regime piuttosto ampio e flessibile di responsabilità nei confronti delle parti.

La conseguenza, molte volte sottovalutata, è che mentre nell'arbitrato rituale gli arbitri, proprio per la funzione esercitata, godono di alcune garanzie, e cioè di una predeterminazione delle ipotesi di loro responsabilità, nell'arbitrato irrituale gli arbitri, essendo soggetti al generale regime di responsabilità contrattuale, possono essere chiamati in molteplici ipotesi, anche marginali, a rispondere dei danni eventualmente lamentati dalle parti.

Per tali ragioni, la stessa dottrina che sostiene la diversificazione della disciplina applicabile alle due tipologie di arbitrato, giunge a ritenere che il *favor* del quale sembrano godere gli arbitri rituali, anche alla luce della riforma in tema di responsabilità,<sup>28</sup> potrebbe peraltro determinare la tendenza (già recepita dalla sentenza che commenta l'Autore citato) ad una estensione di tale regime di responsabilità agli arbitri irrituali, apparentemente precluso dalla formulazione dell'art. 813-ter c.p.c.

---

*a detto termine un valore meramente orientativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito relativa alla non riferibilità alla volontà dei compromittenti – in quanto emessa dopo la scadenza del termine all'uopo concesso – della determinazione arbitrale; decisione motivata alla stregua del rilievo che, attesa la essenzialità in via generale del termine di cui si tratta, non potesse ravvisarsi un univoco intendimento delle parti in senso contrario, pur in presenza di iniziative apparentemente equivoche – quali la nomina del proprio arbitro da parte di uno dei compromittenti o la richiesta al consiglio dell'ordine di procedere alla nomina del terzo arbitro nella imminenza della scadenza del termine – nel fatto che le stesse parti avevano sottoscritto il verbale di udienza nel quale si era prorogato il termine per il deposito del lodo, circostanza che, alla luce dell'eccezione relativa alla avvenuta scadenza del termine, sollevata proprio dalla parte cui risalivano le predette iniziative, nella precedente udienza dinanzi agli arbitri, doveva essere interpretata solo come accettazione della proroga della data della decisione su tale questione pregiudiziale)».*

<sup>28</sup> S. LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, Giuffrè, Milano, 1995, 60, secondo il quale «in sostanza quando c'è il lodo c'è, qual che ne sia la qualità – mediocre, pessima; errato in diritto, in fatto, non motivato viziato nella procedura di formazione o nella sua struttura – non v'è spazio a responsabilità civile e professionale dell'arbitrato se il lodo non è impugnabile, o se, pur sussistendo un motivo di nullità, non viene impugnato o, se impugnato, viene confermato; ma non v'è responsabilità anche se il lodo impugnato venisse annullato, e non vi è perché la norma dell'art. 813 c.p.v. è esplicita e chiara, e manifesta la decisa scelta del legislatore della tassatività dei casi di responsabilità civile dell'arbitro».

*Bibliografia*

- F. AULETTA, *Arbitri e responsabilità civile*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 2005.
- M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea; alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di buon senso*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. II, n.2, 2006.
- M. CURTI, *L'arbitrato: le novità della riforma*, D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, IPSOA, 2006.
- V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1995.
- S. LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, Giuffrè, Milano, 1995.
- P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. I, n. 2, 2005.
- G. PELOSI, *La (non?) assoggettabilità dei componenti dei Collegi Arbitrali al vincolo di giustizia ex art. 30 dello Statuto della FIGC*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), n. 3, 2008.
- R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, n. 1, 1996.
- S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa, 1918.
- M.A. ZUMPANO, *Art. 813 ter c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Commentate*, II, 2007.